LEGGE REGIONALE

"Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n.24"

LEGGE REGIONALE

"Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n.24"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art.1

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1985, n.24 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.3 bis

1. E' facoltà della Giunta regionale, in alternativa all'applicazione del precedente art. 2, determinare preventivamente il finanziamento annuo dell'attività aerea programmata ai sensi del precedente art.1 e liquidarlo proporzionalmente all'attività aerea effettivamente svolta nell'anno con le modalità in vigore. Il predetto finanziamento preventivo è calcolato a corpo sulla base dei disavanzi di gestione accertati per i pregressi esercizi aerei ammessi a carico del bilancio regionale, debitamente attualizzati".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)